

Reg. Sent. 1328/2025

Depositata il 15.09.2025

1698/2024 R.G.N.R.

913/2025 R.G. Tribunale

TRIBUNALE ORDINARIO DI PESCARA

- RITO MONOCRATICO -

SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il GIUDICE del TRIBUNALE di PESCARA - dott.ssa Maria Michela DI FINE – all’udienza predibattimentale del giorno 15 settembre 2025 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo e della motivazione contestuale la seguente

nei confronti di:

I. A., nato a (...) il (...), ivi residente alla (...), di fatto domiciliato in (...) alla Via (...) presso la comunità (...)

LIBERO – ASSENTE

Assistito e difeso di fiducia dall’avv. R. M. del foro di Pescara

IMPUTATO

per il delitto p. e p. dagli artt. 99, commi 1° e 2°, nn. 1) e 2), 624 e 625, comma 1°, n. 2) c.p. perché, dopo avere infranto, con un calcio, il vetro della porta laterale di ingresso, si introduceva all’interno dell’attività commerciale “(...), sito in (...), via (...), impossessandosi di due casse di bevande analcoliche e tre bottiglie di liquori e sottraendoli, così, alla detenzione del titolare del bar.

Con recidiva specifica ed infraquinquennale.

In Pescara, il 5.4.2024

Conclusioni delle parti

Il Pm nella persona della dott. ssa Maria Teresa De Meo ha chiesto pronunciarsi sentenza di non luogo a procedere per difetto di querela.

Il difensore avv. R. M. si è associato alla richiesta del Pubblico Ministero.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto del 10.4.2025, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pescara ha citato per l’udienza predibattimentale I. A., per rispondere del reato trascritto in epigrafe.

All’udienza predibattimentale del 15.9.2025, dichiarata l’assenza dell’imputato I., la difesa ha rappresentato che la denuncia sporta in data 6.4.2024 da D. B. R. mancherebbe della querela.

Alla stessa udienza, il Tribunale ha pronunciato sentenza di cui è stata data lettura in aula.

La qualificazione giuridica del fatto di cui al capo d'imputazione ai sensi degli artt. 624, 625 nn. 2) e 7) e 2° comma c.p. fa sì che la perseguibilità dello stesso avrebbe richiesto la presenza della querela della persona offesa, invece, mancante.

Va infatti rilevato che il reato di cui all'art. 624 c.p. è procedibile a querela della persona offesa, anche nel caso in cui ricorra l'aggravante di cui all'art. 625 co. 1 n. 7 c.p., come nel caso di specie.

In particolare, quanto al reato contestato è presente una mera denuncia presentata dal signor D. B. R., individuato come persona offesa.

La querela è un atto negoziale di diritto pubblico, riservato alla persona offesa dal reato, alla cui espressa manifestazione di volontà, la legge ricollega l'effetto di rendere possibile l'esercizio dell'azione penale con riguardo ad alcuni fatti criminosi.

A differenza della denuncia, che contiene una mera "notitia criminis", la querela non può limitarsi ad una mera esposizione dei fatti, ma (indipendentemente dalla loro qualificazione giuridica) deve esprimere la volontà che si proceda nei confronti del responsabile.

Al contrario, è presente agli atti del fascicolo una mera denuncia in data 6.4.2024.

Dal verbale di ricezione della denuncia risulta che la persona offesa, D. B. R., il 6.4.2024 si rivolse alla Questura di Pescara per riferire che, nella data del 5.4.2024, aveva subito la sottrazione di tre bottiglie di liquore e di due casse di bibite (coca cola e lemon soda).

Il verbale non contiene un'espressa richiesta di punizione.

Se è vero che la manifestazione della volontà di querelarsi può essere ritenuta esistente dal giudice indipendentemente dalla qualifica assegnata alla dichiarazione orale dalla polizia giudiziaria che l'ha ricevuta, è anche vero che, perché a una denuncia possa essere attribuito contenuto di querela, nonostante l'apparente intestazione dell'atto, l'intenzione di voler perseguire l'autore dei fatti denunciati deve emergere inequivocamente dalla dichiarazione stessa ovvero da altri fatti dimostrativi del medesimo intento.

A ciò deve aggiungersi che la denuncia in atti non contiene nessuna delle "formule sacramentali" tipiche dell'istanza di punizione e non contiene neppure una generica richiesta di intervento della Autorità Giudiziaria.

Né, dagli atti è emerso che la persona offesa abbia espresso la volontà di punizione in un momento successivo.

Dunque, in difetto di valida querela, l'azione penale non avrebbe dovuto essere esercitata in relazione al fatto di cui al capo d'imputazione.

Ne consegue che non emergendo elementi che possano indurre ad una pronuncia assolutoria ai sensi dell'art. 129 secondo comma c.p.p. – deve dichiararsi, ai sensi dell'art. 129 secondo comma c.p.p., non doversi procedere nei confronti dell'odierno imputato per il reato di cui al capo d'imputazione perché l'azione penale non doveva essere esercitata per difetto della condizione di procedibilità.

P.Q.M.

Visto l'art. 554 ter primo comma c.p.p. dichiara non luogo a procedere nei confronti di I. A. per il reato ascrittogli al capo d'imputazione perché l'azione penale è improcedibile per difetto di querela.

Pescara, 15.9.2025

Il Giudice
(dott.ssa Maria Michela Di Fine)

Il presente provvedimento è stato redatto in collaborazione con il Magistrato ordinario in tirocinio dott.ssa Marzia Savini.